

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Consiglio Federale (riunione 15 luglio 2005)

- visto il C.U. n. 189/A del 15 marzo 2005;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. FOGGIA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla LPSC, a conclusione della quale in data 7 luglio 2005 la Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per l'ammissione al campionato di competenza (Serie C1) per la stagione sportiva 2005/2006;
- preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
 - mancato deposito, entro il termine perentorio del 23 giugno 2005, ore 19:00, delle dichiarazioni liberatorie dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, attestanti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti alla data del 31 marzo 2005, come certificato dalla Lega Professionisti di Serie C.
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2005, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società U.S. FOGGIA S.r.l. dell'esito di tale istruttoria;
- preso atto della tempestiva presentazione da parte della società U.S. FOGGIA S.r.l. del ricorso alla Co.A.Vi.So.C., così come previsto al paragrafo IV, del C.U. n. 189/A del 15 Marzo 2005;
- esaminate le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.A.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- ritenuto, su proposta del Presidente Federale, di doversi conformare al suddetto parere favorevole all'ammissione della società U.S. FOGGIA S.r.l. al Campionato di competenza;
- visti l'art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l'art. 24 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società U.S. FOGGIA S.r.l. e, conseguentemente di disporre la ammissione della stessa al Campionato di Serie C1 (stagione sportiva 2005/2006).

PUBBLICATO IN ROMA 15 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro